

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliera -
- Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
- Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliera -
- Dott. LUCA ARIOLA -Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13044-2025 proposto da:

[redacted] [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato
[redacted]

- *ricorrente* -

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dagli avvocati [redacted]
[redacted]

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 606/2025 del TRIBUNALE di COSENZA,
depositata il 28/03/2025 R.G.N. 1382/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2026 dal Consigliere Dott. LUCA ARIOLA.

Oggetto

Tabelle allegate
al d.m. 55/2014
Inderogabilità

R.G.N. 13044/2025

Cron.

Rep.

Ud 08/07/2026

CC

- È STATA DISPOSTA
D'UFFICIO LA
SEGUENTE
ANNOTAZIONE: IN
CASO DI
DIFFUSIONE
OMETTERE LE
GENERALITÀ E GLI
ALTRI DATI
IDENTIFICATIVI DI:
[redacted]

2026
3290



1. Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 445^{bis} sesto comma, c.p.c., il Tribunale di Cosenza ha accertato che

_____ versa nelle condizioni sanitarie previste per conseguire la pensione di inabilità *ex art.* 12 della l. n. 118 del 1971 con decorrenza dalla data della visita di revisione in sede amministrativa, e condannato l'Inps al pagamento delle spese processuali sia della fase di a.t.p.o. che del giudizio di opposizione, liquidate nel complesso in 1.932,00 euro.

Le spese sono state determinate tenendo conto dei parametri previsti nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificate mediante d.m. n. 147 del 2022, in relazione alle controversie di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro. È stata applicata la riduzione del 50 per cento prevista dall'art. 4 del d.m. n. 55 cit., nonché la riduzione di un'ulteriore metà ai sensi dell'art. 4 della l. n. 794 del 1942, norma ritenuta dal Tribunale ancora in vigore e applicabile al caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità.

2. Avverso detta sentenza _____ ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale ha censurato esclusivamente il capo relativo alle spese. L'Inps ha resistito tramite controricorso.

3. All'esito della camera di consiglio dell'8 luglio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 380^{bis}.1, secondo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012, dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012, del d.m. n. 55 del 2014, aggiornato mediante d.m. n. 147 del 2022, dell'art. 1



del d.m. n. 37 del 2018, nonché dell'art. 111, settimo comma, Cost., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., per avere il Tribunale di Cosenza ridotto della metà i compensi in ragione della particolare semplicità della controversia in base a quanto previsto dall'art. 4 della l. n. 794 del 1942.

Parte ricorrente osserva che la motivazione addotta a supporto della decisione si pone in contrasto con l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che non prevede riduzioni al di sotto dei minimi in tali tipologie di cause.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La medesima questione di diritto posta a base del ricorso in esame è stata decisa da questa Corte mediante sentenza n. 19049 del 2025, relativa ad una fattispecie pienamente sovrapponibile a quella in scrutinio.

In continuità con l'indirizzo interpretativo fatto proprio da precedenti arresti (cfr. Cass. nn. 24993 del 2023, 10438 del 2023, 9815 del 2023 e 30154 del 2024), nella menzionata pronuncia è stato affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche.

Per quanto qui rileva, nel citato precedente è stato chiarito che l'impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, non è in contrasto con gli artt. 101, par. 1, TFUE, e 4, par. e, TUE, in quanto: a) le tariffe, seppure predisposte dal Consiglio nazionale forense, sono successivamente sottoposte al vaglio dell'autorità statale; b)



resta impregiudicata la possibilità per le parti di raggiungere accordi in deroga alle previsioni tariffarie; c) la previsione dell'inderogabilità è preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trascendendo quello meramente privato della categoria professionale.

2.2. A tale orientamento, cui hanno dato seguito anche da altre pronunce di questa Sezione (cfr. Cass. n. 22094 del 2026, ma nello stesso senso v. anche Cass. n. 27466 del 2025), il Collegio ritiene di dover assicurare continuità.

Del resto, può dirsi ormai consolidato, in seno alla giurisprudenza di questa Corte, l'indirizzo secondo cui le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (v. Cass. n. 24993 del 2023; in senso conforme cfr., tra le più recenti, Cass. n. 8315 del 2026, Cass. n. 13130 del 2026, Cass. n. 17915 del 2026 e Cass. n. 18575 del 2026).

2.3. La sentenza impugnata non si è attenuta agli esposti principi, avendo invece affermato che, nella liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente, i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 in relazione alle controversie di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro possono essere ridotti fino al 50 per cento in applicazione dei criteri generali di cui all'art. 4 del d.m. cit. e poi ulteriormente diminuiti fino alla metà ai sensi dell'art. 4 della l. n. 794 del 1942 (il cui secondo comma dispone che «Nelle cause di particolare



semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi»), reputando la controversia in esame di particolare semplicità in quanto vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario.

Così statuendo, tuttavia, il Tribunale non ha considerato l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, che trova oggi conferma nella soppressione all'interno del d.m. n. 55 del 2014, ad opera del d.m. n. 147 del 2022, delle parole "di regola". Pertanto, impregiudicata la possibilità per le parti di concludere accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, l'inderogabilità rimane ferma per il caso di assenza di pattuizioni ovvero – come nel caso di specie – di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente (così, in particolare, la già citata Cass. n. 10438 del 2023, a pag. 25 della motivazione).

3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev'essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, le spese relative alla fase di a.t.p.o. e del conseguente giudizio di opposizione possono essere liquidate in misura pari a 3.864,00 euro, cioè 1.168,50 euro per la prima e 2.695,50 euro per il secondo, come correttamente statuito dal Tribunale di Cosenza in linea con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per una fattispecie analoga in tema di prestazioni assistenziali, Cass. n. 10956 del 2026) e senza, peraltro, che sul punto siano state formulate censure di sorta.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'Inps, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014



(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valore della causa.

5. A tutela dei diritti dell'interessato e considerato che nella presente controversia vengono in rilievo dati relativi alla salute, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 si dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

P Q M

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese, che liquida in 3.864,00 euro, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione; condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione.

In caso di diffusione, devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026

La Presidente

Lucia Esposito

